



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



INFORMATIVA SETTIMANALE

**N° 40
18/11/2024**

INDICE ARGOMENTI:

- RIPARTO FONDO MENSA PERSONALE SCOLASTICO E TARSU 2024.
- RINVIATO IL TERMINE PER LA RELAZIONE TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE.
- DISPONIBILI LE SCHEDE MEF PER REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE.
- FABBISOGNI STANDARD: NOMINA DEL COMMISSARIO PER MANCATA CERTIFICAZIONE.
- RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO: NUOVA CIRCOLARE DEL MEF.
- I CASSONETTI DEI RIFIUTI PAGANO IL CUP.
- MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTO PROGETTAZIONE.
- RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEDI CONVENZIONATE SEGRETARI COMUNALI.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili**, svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

RIPARTO FONDO MENSA PERSONALE SCOLASTICO E TARSU 2024.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta provvedendo ad autorizzare i pagamenti a favore dei Comuni per il contributo per la mensa del personale scolastico statale e per la TARSU nelle scuole statali.

I contributi sono assegnati direttamente ai Comuni, secondo quanto previsto al comma 41, art.7 della legge 135/2012, e sono relativi a:

- **Mensa** (Contributo relativo al pagamento della mensa del personale scolastico - Annualità 2024);
- **Tarsu** (Contributo relativo al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Annualità 2024).

RINVIATO IL TERMINE PER LA RELAZIONE TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE.

In un comunicato a firma del Presidente, ANAC informa che al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla **predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO** o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Autorità ha valutato opportuno **prorogare al 31 gennaio 2025** il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012; il predetto termine era inizialmente fissato al 15 dicembre

Per la redazione della relazione, i RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2024 pubblicata sul sito di ANAC.

L'amministrazione, ultimata la compilazione, **pubblica la scheda** all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - prevenzione della corruzione". In alternativa, i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

DISPONIBILI LE SCHEDE MEF PER REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha pubblicato il 14 novembre l'aggiornamento delle schede per la rilevazione dei **dati relativi alla revisione periodica** (art. 20 commi 1 e 4 D. Lgs. 175/2016) ed al **censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti** (art. 17 D.L. 90/2014), con riferimento ai **dati relativi al 31/12/2023**.

Entro il prossimo 31 dicembre 2024, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono **approvare il provvedimento** di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

Analogamente agli anni scorsi **le schede**, utilizzate come ausilio per la raccolta dei dati richiesti dagli adempimenti citati, si suddividono in:

- **Scheda Partecipazione:** utile per la raccolta dati per il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023;
- **Scheda Rappresentante:** impostata per il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2023;
- **Scheda Revisione periodica:** contenente le informazioni richieste per l'adempimento del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 (art. 20 c.1, TUSP);
- **Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione:** utilizzabile per la predisposizione della relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP).

La mancata adozione comporta, ai sensi dell'art. 20, comma 7, D.lgs. 175/2016, l'applicazione di una **sanzione amministrativa calcolata da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000**, salvo eventuali ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile rilevati dalla Corte dei Conti, nonché l'impossibilità per l'Amministrazione di esercitare i diritti sociali nei confronti della società, come indicato al successivo art. 24, comma 5.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Come stabilito dal TUSP il suddetto piano di revisione dovrà essere poi necessariamente inviato alla sezione competente della Corte di Conti, nonché alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro, rilevabile al sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

MACPAL S.r.l. effettua il servizio di cui sopra agli Enti che ne faranno specifica richiesta.

FABBISOGNI STANDARD: NOMINA DEL COMMISSARIO PER MANCATA CERTIFICAZIONE.

Con un avviso pubblicato il 12 novembre sul sito della Finanza locale, in attesa della pubblicazione ufficiale del decreto in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Interno ha comunicato l'**avvio delle procedure** previste dal decreto del 6 giugno 2024, a causa delle **mancata certificazione delle quote vincolate Fondo solidarietà comunale relative a Sociale – Asili nido – Trasporto alunni disabili**.

Il provvedimento è una conseguenza del Decreto Ministero dell'Interno, di concerto con il M.E.F., del 6 giugno 2024, con cui sono state definite le modalità di attuazione della procedura prevista dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30/12/2023, n. 213. In base a tale norma, *Sose/Sogei* ha trasmesso al Ministero dell'Interno l'elenco dei **Comuni inadempienti all'obbligo di invio delle certificazioni**, nonché l'elenco dei Comuni che hanno certificato, in tutto o in parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (**LEP**) assegnati, aggiornati alla data del 19 settembre 2024.

Il Ministero ha quindi provveduto a nominare commissari, a titolo gratuito e senza oneri per la finanza pubblica, i **4.819 Sindaci** dei Comuni rientranti negli elenchi sopracitati.

A questo punto i Sindaci dei comuni inadempienti dovranno **provvedere, entro 30 giorni** dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, a **trasmettere la documentazione necessaria**.

Se da tale documentazione emergesse il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, i Sindaci/Commissari dovranno **attivarsi affinché l'ente metta in atto tutte le azioni necessarie per raggiungerli**.

Occorre evidenziare che i mancati impieghi sono dovuti in moltissimi casi a cifre minime da utilizzare o per difficoltà dovute ad assenza di domanda o di strutture di riferimento.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Quindi, entro 30 giorni dall'invio delle certificazioni, sarà necessario trasmettere a Sose/Sogei un **cronoprogramma contenente le misure da intraprendere**, ritenute idonee per il conseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in corso o per quelli successivi. Tale cronoprogramma dovrà essere trasmesso anche dalle amministrazioni che, pur avendo inviato la certificazione, non abbiano comunque raggiunto gli obiettivi previsti (*Il termine per questi enti è di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale*).

Qualora gli inadempimenti dovessero persistere e i termini indicati non venissero rispettati, il Ministero procederà alla nomina, su designazione del Prefetto, di un Commissario straordinario in sostituzione del sindaco/commissario.

Si evidenzia infine che **i fondi non rendicontati degli anni 2021, 2022 e 2023 restano nella disponibilità del sindaco**, appositamente nominato commissario, che li potrà utilizzare per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di servizio per gli anni 2024 e successivi.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO: NUOVA CIRCOLARE DEL MEF.

La Ragioneria Generale dello Stato con la circolare dell'08/11/2024 n. 36, indirizzata a tutte le Pubbliche Amministrazioni, fornisce le **linee guida sull'identificazione delle fatture di natura commerciale e sulla corretta impostazione dei termini di pagamento**; evidenzia inoltre gli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile in ordine al corretto utilizzo della predetta facoltà.

La circolare sottolinea che l'elemento discriminante non è il contenuto della prestazione, ma la **presenza di un rapporto negoziale tra PA e un soggetto che esercita attività d'impresa o professionale**. La corretta identificazione della natura commerciale della transazione è fondamentale per l'applicazione dei termini di pagamento ed il monitoraggio degli obiettivi PNRR.

Non esiste alcuna esclusione legata al contenuto della prestazione, fatta eccezione per deroghe espressamente previste dalla Direttiva 2011/7/UE, e recepite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002. In particolare, non costituiscono transazioni commerciali:





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- i debiti oggetto di **procedure concorsuali** aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
- i pagamenti effettuati a titolo di **risarcimento del danno**, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore, le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o di rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa;
- i **contributi versati dallo Stato a soggetti privati** come supporto finanziario per lo svolgimento di funzioni di assistenza a favore dei cittadini, per funzioni meritevoli di tutela, al fine di assicurare costi più contenuti rispetto a quelli di mercato (*ad esempio il finanziamento agli istituti di patronato e assistenza sociale previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152*);
- le **sovvenzioni**, erogate a vario titolo, a soggetti privati o pubblici per iniziative sportive o culturali.

La transazione commerciale deve essere documentata da fattura elettronica, registrata sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) e **supportata da un rapporto contrattuale** documentabile; non influiscono sulla natura commerciale della transazione l'oggetto specifico della prestazione la natura del bene acquistato ed il contenuto della prestazione (*salvo eccezioni espressamente previste*).

Riguardo ai **termini di pagamento**, fissati in via ordinaria in **30 giorni**, l'eventuale estensione fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare "*natura del contratto*" o di "*talune sue caratteristiche*".

Le pubbliche amministrazioni dovranno confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, al fine di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002.

La circolare ricorda che anche laddove l'impresa fornitrice di beni o servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l'amministrazione (in assenza dei richiamati presupposti stabiliti dalla richiamata normativa), adeguatamente documentati e riscontrabili – ai fini del pagamento della fattura, **dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni**.

La data di scadenza deve essere fissata **conteggiando i giorni di calendario**, senza alcuna esclusione, e a prescindere dal numero di giornate delle mensilità coinvolte. In particolare, non devono essere in alcun modo scomputati i giorni festivi, ovvero i giorni non lavorativi.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Relativamente alla **sospensione dei pagamenti**, la circolare chiarisce che occorre individuare la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:

1. sospeso per **contenzioso**;
2. sospeso per **contestazione** (*eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell'esigibilità del credito*);
3. **adempimenti normativi** (*a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,5 per cento prevista dell'articolo 11 del nuovo codice dei contratti pubblici*);
4. **verifica di conformità** (*volta a conseguire l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, compresa l'ipotesi in cui la fattura sia ricevuta dal debitore in data antecedente alla prestazione del servizio o consegna del bene*).

Per quanto riguarda l'eventuale **rifiuto** delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni, viene ricordato che, dal 06/11/2020, è in vigore il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24/08/2020, n. 132, che **definisce le motivazioni consentite** per poter rifiutare fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l'esito del rifiuto riportando nel campo "Descrizione della Notifica esito committente" una delle cinque motivazioni previste dal decreto:

1. fattura riferita ad una **operazione che non è stata posta in essere in favore della pubblica amministrazione** destinataria della trasmissione del documento;
2. **omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP)**, da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. **omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti degli enti locali.**

Viene evidenziato che **ritardi nei trasferimenti di risorse tra i vari livelli di governo non sono considerati cause legittime di sospensione delle fatture.**

Infine, la Ragioneria anticipa che è in corso un'analisi sulla possibilità di potenziare ulteriormente le procedure di controllo per escludere scadenze superiori a 60 giorni e per subordinare le scadenze superiori a 30 giorni a un esplicito assenso da parte del funzionario responsabile, con obbligo di indicarne la motivazione.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

I CASSONETTI DEI RIFIUTI PAGANO IL CUP.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25986 del 3 ottobre 2024, ha affermato che **sono assoggettati al Canone Unico Patrimoniale i cassonetti dei rifiuti.**

Peraltro, proprio in tema di Cosap dovuto per la collocazione di cassonetti di raccolta dei rifiuti, giova ricordare che la stessa Corte di cassazione aveva già stabilito, con orientamento che non ha ragione di essere modificato, che il Cosap è dovuto anche dalla società "concessionaria" del servizio di raccolta rifiuti per l'occupazione di suolo derivante dai contenitori di raccolta.

MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTO PROGETTAZIONE.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale ha approvato il Decreto 14/11/2024 con il quale vengono indicati gli Enti locali (tra cui i Comuni, le comunità montane, le unioni di comuni) che hanno facoltà di richiedere il contributo, per la **copertura della spesa per i vari livelli di progettazione, relativo all'anno 2025.**

Riportiamo alcune specifiche sull'argomento:

- Non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari del medesimo contributo nel biennio 2023-2024.
- Gli interventi da progettare sono relativi a messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.
- Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
- La richiesta di contributo deve essere riferita ad una nuova progettazione. Non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Rientrano nella definizione di "nuova" progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2025.
- L'attribuzione delle risorse agli enti beneficiari avverrà nel limite dello stanziamento di bilancio (200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031).

Gli Enti interessati dovranno presentare apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale entro il termine delle ore 23:59 del 15 gennaio 2025.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEDI CONVENZIONATE SEGRETARI COMUNALI.

Con orientamento applicativo AFL80, l'Aran ha chiarito che con l'abrogazione dell'art. 107, comma 3, del CCNL del 17 dicembre 2020, **non è più prevista la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per le sedi convenzionate in caso di galleggiamento.**

L'art. 60, comma 8, del nuovo CCNL del 16/07/2024 ha infatti disapplicato, a partire dal 31/12/2021, la norma dell'art. 107, comma 3, del CCNL del 17/12/2020 che prevedeva la riduzione della retribuzione aggiuntiva per le sedi convenzionate in caso di galleggiamento, fino a € 3.008,00 per i segretari di fascia A e B e € 1.964,00 per quelli di fascia C.

Quindi il Segretario titolare di una segreteria convenzionata, al quale è stato riconosciuto l'allineamento stipendiale (cosiddetto galleggiamento), **ha diritto a ricevere gli arretrati relativi a questa voce a partire dal 1° gennaio 2022.** Inoltre, a regime, non sarà più applicata alcuna decurtazione.

Si sottolinea che le risorse necessarie per l'attuazione di questa disposizione non rientrano nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, come stabilito espressamente.



RICORDIAMO

SOCIETÀ PARTECIPATE.

Il 31 dicembre 2024 è termine ultimo per l'approvazione della **delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale.**

Le Amministrazioni pubbliche trasmetteranno, attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, i provvedimenti approvati, così come previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 20 c. 3 del D.Lgs n. 175/2016).

PICCOLE OPERE: INSERIMENTO SU REGIS IDENTIFICATIVI DI PROGETTO (CUP).

Il Decreto del 7 ottobre 2024, ha modificato l'articolo 1, comma 31-bis, della L. 27/12/2019 n.160, stabilendo che i Comuni beneficiari dei contributi che ancora non hanno provveduto all'inserimento degli identificativi di progetto (CUP) all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione (ReGiS), sono tenuti ad inserirlo, per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 30 novembre 2024. Si ricorda il mancato rispetto del suindicato termine comporta, nei confronti degli enti inadempienti, la **revoca dei contributi.**

PICCOLE OPERE: TERMINE PER AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Il Decreto Omnibus (D.L. 9/8/2024, n.113 - articolo 10 bis, c. 2, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 143 del 7 ottobre 2024, ha modificato l'articolo 1, comma 32, della L. 27/12/2019 n.160, stabilendo che solo per l'annualità 2024, i Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad **aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2024.**

Si ricorda il mancato rispetto del suindicato termine comporta, nei confronti degli enti inadempienti, la **revoca dei contributi.**



RICORDIAMO

BILANCIO 2025: DIVERSIFICAZIONE ALIQUOTE IMU.

I Comuni **per il 2025** dovranno verificare gli effetti del nuovo meccanismo e **riapprovare le proprie delibere sull'IMU**, se non vorranno veder applicate automaticamente il prossimo anno le **aliquote standard**, senza gli aumenti locali.

Il termine l'approvazione dei bilanci preventivi e la deliberazione sulle aliquote dei tributi locali è fissato al **31 dicembre**.

In caso di mancata approvazione delle delibere, nel 2025 il Comune sarebbe obbligato ad applicare le aliquote standard, a partire dal **7,6 per mille** previsto dalla normativa nazionale per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ricordiamo che per l'IMU **l'aliquota massima è pari all'11,4 per mille** ed è applicabile solo nei Comuni che a suo tempo avevano introdotto la maggiorazione Tasi, poi inglobata nell'imposta unica.

Per tutti gli altri casi il tetto di legge resta fissato al **10,6 per mille**, mentre il parametro standard è il 7,6 per mille.

Quindi per la piena operatività delle nuove aliquote andrà aggiornato l'applicativo informatico ministeriale per l'inserimento delle aliquote nel censimento obbligatorio del dipartimento Finanze. Attualmente però sul Portale del Federalismo Fiscale non è ancora disponibile l'applicazione per l'anno 2025 ma soltanto la versione precedente che consigliamo di non utilizzare in quanto non più valida.



RICORDIAMO

SCADENZA RENDICONTAZIONE SU TBEL EX ART.158 DEL D.LGS. N.267/2000.

L'articolo 158 del decreto legislativo n.267 del 2000 (TUEL) prevede che **per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto** all'Amministrazione, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

Gli Enti locali sono tenuti a trasmettere il rendiconto dei contributi per gli investimenti, pena **restituzione del contributo straordinario assegnato**, dopo la presentazione del certificato di regolare esecuzione (CRE) e successiva erogazione del saldo del contributo. Per tale motivo è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - **TBEL**, altri certificati").

Ricordiamo che il rendiconto ex articolo 158 TUEL digitalizzato è compilabile, previa apertura da parte dell'Amministrazione, **solamente a seguito dell'invio del CRE (con attestazione informatica) e dopo aver ricevuto il saldo del contributo concesso**. Sarà cura degli Enti locali monitorare periodicamente la propria sezione dei rendiconti sul portale TBEL, per prendere tempestivamente visione dei rendiconti disponibili ed adempiere all'obbligo di rendicontazione dei progetti.

Con comunicato del del Ministero dell'Interno (*Finanza Locale*) del 17 ottobre 2024, e contrassegnato dalla scadenza "DICEMBRE 2024", nonché quelli il cui rendiconto è presente negli appositi elenchi denominati "*elenchi relativi agli enti che non hanno ancora provveduto a rendicontare*" allegato al Comunicato del Ministero dell'Interno (*Finanza Locale*) del 18 giugno 2024, sono **tenuti a trasmettere la rendicontazione su TBEL entro e non oltre il 18 dicembre 2024**. La mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui sopra comporta l'obbligo di **restituzione del contributo assegnato**.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale **aggiunta di nuovi adempimenti** e sia per eventuali **modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse**:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
18 DICEMBRE	SCADENZA RENDICONTAZIONE SU TBEL CONTRIBUTI STRAORDINARI INVESTIMENTI.	
30 NOVEMBRE	CENSIMENTO AUTO DI SERVIZIO	
30 NOVEMBRE	PICCOLE OPERE: INSERIMENTO SU REGIS IDENTIFICATIVI DI PROGETTO (CUP).	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DEL C.C.	
31 DICEMBRE	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE LOCALE.	
31 DICEMBRE	PICCOLE OPERE: TERMINE PER AGGIUDICAZIONE LAVORI.	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT